

Roma, 23 ottobre 2013

Prot. n. 03158 / 13

Agli Ordini regionali
degli Assistenti sociali
LORO SEDI

Oggetto: assicurazione RC professionale obbligatoria – applicazione dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, *Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.*

Si informano gli Ordini regionali che il Consiglio Nazionale, in relazione a quanto disposto dall'art. 3 comma 5 della Legge 14 settembre 2011 n. 148 e dell'art. 5 comma 1 del DPR 7 agosto 2012 n. 137, ha inteso negoziare, nell'interesse degli iscritti più "convenzioni collettive" per l'assicurazione per i danni derivanti al cliente-utente dall'esercizio dell'attività professionale, con una procedura ad evidenza pubblica (in G.U.R.I. - V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 93 del 09.08.2013), tesa a garantire la massima trasparenza e concorrenzialità.

Secondo l'interpretazione corrente del dettato della norma e sulla base di quanto espresso nella relazione ministeriale di accompagnamento al testo di legge, che prende posizione in questo senso, i soggetti obbligati a stipulare l'assicurazione per responsabilità civile sono i liberi professionisti, quindi gli assistenti sociali che esercitano la professione in regime libero professionale; la possibilità di stipulare una polizza assicurativa è comunque aperta a tutti.

L'inosservanza dell'obbligo costituisce inoltre un illecito disciplinare.

In vista di quanto fin qui rappresentato, il Consiglio Nazionale ha quindi selezionato due Compagnie assicuratrici che hanno formulato proposte di polizza che sono state ritenute adeguate rispetto alle condizioni fissate dallo stesso Consiglio Nazionale. Tali Compagnie hanno sottoscritto con il Consiglio Nazionale convenzioni

aventi ciascuna ad oggetto, una proposta di polizza base cui ogni iscritto potrà liberamente aderire alle condizioni vantaggiose offerte, scegliendo tra quella più adatta alla propria condizione lavorativa e personale.

A fronte di ciò, si informa inoltre che la convenzione con la Soc. Reale Mutua di Assicurazione in essere fino alla scadenza del 20 ottobre 2013, non viene rinnovata.

Ciò premesso, resta fermo che ciascun iscritto all'Albo – al di là delle condizioni proposte in convenzione – sarà libero di stipulare individualmente la propria polizza con qualunque Compagnia ritenesse più aderente alle proprie esigenze.

Si informa infine che è disponibile una pagina di informazione sul sito internet del Consiglio Nazionale <http://www.cnoas.it>, sezione “Primo Piano”, in via di costante aggiornamento con sempre nuove informazioni e contenuti, alla quale si prega di dare la massima diffusione attraverso link di collegamento dai siti regionali o attraverso proprie pagine, al fine di consentire a tutti i professionisti che intendono assicurarsi, la più ampia informazione al riguardo.

Cordiali saluti,

Il Presidente

A.S. Prof.ssa Edda Samory

